



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2020, proposto da Segen S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Attilio Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castellafiume, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Mazzocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Pollio, n. 18;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

- dell'ordinanza del sindaco di Castellafiume n.. 17 del 28.10.2019;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellafiume;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Colagrande nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 in collegamento simultaneo da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Segen è una società a capitale interamente pubblico che si occupa di servizi di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti per i Comuni in essa consorziati, compreso il Comune di Castellafiume, con il quale nel 1999 stipulò una convenzione per la realizzazione e gestione di una discarica comunale autorizzata con DGR 502/2000.

L'impianto cessò di essere attivo nel 2003.

A seguito di segnalazione del 24.5.2019 da parte di Segen della dispersione dal sito della discarica di percolato, il cui livello di concentrazione di ferro idrocarburi e manganese superava i valori limite, il Comune ha ordinato a Segen di provvedere entro trenta giorni allo "*smaltimento del percolato presente, come da rilevazioni inoltrate, sul sito della ex discarica comunale presente nel territorio di Castellafiume*".

Il provvedimento è impugnato con i seguenti cinque motivi di ricorso:

1. *violazione dell'art. 54, co. 4 D. Lgs. 267 2000 (TUEL)/ art. 245 Codice Ambiente D.Lgs 152/06 - art. 97 Cost. - art. 1 l. n. 241/1990 - annullabilità ex art. 21-octies L.241/90 / nullità art. 21 septies*; non ricorrerebbero in specie le condizioni – immanenza di un grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e impossibilità di fare ricorso a misure ordinamentali - che consentono l'esercizio del potere di ordinanza *ex art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000*, al quale l'ordinanza impugnata espressamente rinvia; inoltre, ai sensi degli art. 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, titolare del potere di disporre gli interventi di bonifica sarebbe la Provincia, non già il Comune;

2. *violazione di legge; difetto di motivazione (art. 3 L.241/90)*; l'ordinanza non conterrebbe alcun riferimento alla specifica situazione di eccezionale e attuale pericolo per la pubblica incolumità;

3. *eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; inesistenza di una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica*; la mera presenza di percolato o di superamento di alcuni valori soglia in una zona (abusivamente) utilizzata come pascolo, distante dai centri abitati e da insediamenti produttivi, urbanisticamente sottratta a tali destinazioni, non costituirebbe pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

4. *eccesso di potere per travisamento dei fatti nell'aver considerato SEGEN tenuta al compimento dell'attività prescritta in ordinanza*; la ricorrente non è proprietaria, né gestore della discarica, né responsabile dell'inquinamento, che invece sarebbe addebitabile all'incuria del Comune, il quale dopo averla presa in consegna, dal 2006 avrebbe interrotto la periodica manutenzione;

5. *Annulabilità per violazione di legge (Art. 23 Cost. - Codice Ambiente art. 244 – art. 2043 e ss. c.c.)*; l'ordinanza sarebbe illegittima perché impone a Segen una prestazione patrimoniale, benché non ne ricorrano le condizioni di legge;

6. *Eccesso di potere per sviamento; utilizzazione dell'ordinanza ex art. 54, 4° co. TUEL per fini diversi dalla tutela dell'incolumità pubblica*; il vero fine perseguito con il provvedimento impugnato sarebbe ottenere che Segen provveda, spinta dalle conseguenze derivanti dell'inosservanza all'ordine ex art. 650 c.p., alle operazioni di aspirazione e smaltimento del percolato accumulatosi in tanti anni di incuria del Comune.

Resiste il Comune di Castellafiume.

All'udienza del 10 febbraio 2021 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione l'impugnativa dell'ordinanza con la quale il Comune di Castellafiume ha intimato alla società ricorrente, affidataria del servizio di gestione

dei rifiuti urbani, di provvedere allo smaltimento del percolato presente sul sito della *ex* discarica presente nel territorio comunale.

I primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso al potere di ordinanza, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

È evidente che la dispersione di percolato con concentrazioni di ferro, manganese e idrocarburi superiori ai limiti di legge a valle del sito occupato dalla discarica di Castellafiume, rilevata e comunicata dalla stessa ricorrente agli enti interessati con la nota prot. 2062 del 24.5.2019, integra l'ipotesi di emergenza di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale che, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, giustifica appieno l'esercizio del potere di ordinanza da parte del Sindaco; né può avere rilevanza, in senso contrario, il rinvio nell'epigrafe del provvedimento all'art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto la verifica del potere esercitato deve essere condotta sul piano sostanziale in relazione ai presupposti di fatto e al fine perseguito dal provvedimento adottato.

Il primo e il secondo motivo pertanto sono respinti.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Proprio la ricorrente con la citata nota prot. n. 2062 del 24.5.2019, dopo aver condotto sopralluoghi e indagini sullo stato di qualità ambientale del sito e dell'area a valle della discarica, ha dichiarato che avrebbe dato seguito ad interventi di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 245 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, così dando atto della gravità della situazione.

Anche il quarto, il quinto e il sesto motivo sono infondati.

Benché la discarica sia stata dismessa nel novembre 2002 e i registri di carico e scarico siano stati riconsegnati da Segen al Comune nell'aprile del 2003, negli anni successivi la ricorrente ha continuato a gestire l'impianto come dimostrano:

- la nota in data 11.3.2003 con la quale la Segen si dichiara responsabile, nella persona del suo procuratore, del pericolo concreto e attuale d'inquinamento per il superamento dei limiti di concentrazione di sostanze inquinanti a causa di

fuoriuscite di percolato;

- la nota del 5.4.2003 con la quale la Segen dichiara di monitorare la perdita di percolato e di aver realizzato uno scavo nel terreno per arginare il liquido per poi aspirarlo;

- i rapporti di prova del 22.6.2015 e del 31.17.2028 sul percolato rilevato nel sito della discarica commissionati da Segen;

- la nota del 24.5.2019 del Comune di Castellafiume dalla quale si evince che la Segen dal 24.2.1999 ha gestito la discarica per i due anni successivi finché è stata attiva e per ulteriori diciotto anni, in virtù di contratto stipulato *inter partes*;

- il contratto del 24.2.1999 fra il Comune e la Segen (allegato al ricorso) di durata decennale con rinnovo automatico di anno in anno, alle stesse condizioni se non rinegoziato sei mesi prima della scadenza naturale, che ha ad oggetto, fra l'altro la "gestione delle discariche comunali";

Le predette circostanze lasciano presumere che il contratto decennale con il quale Segen ha assunto al gestione della discarica, si sia in effetti rinnovato dal 2009 di anno in anno fino alla data degli ultimi rilevamenti di superamento dei limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti immediatamente precedenti all'adozione del provvedimento impugnato.

Non appare in proposito credibile che la ricorrente abbia condotto le indagini sulla presenza del percolato e la natura degli inquinanti solo a scopo promozionale della propria attività o abbia dichiarato con la nota n. 2062/2019 del 24.5.2019 che sarebbe intervenuta per mettere in sicurezza il sito intendendo comunque riceverne un corrispettivo.

Se ciò fosse vero, non si spiegherebbe perché Segen ha reso espressamente tale dichiarazione ai sensi dell'art. 245 comma 1, secondo il quale *Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili* (gestore o proprietario che non hanno cagionato la

contaminazione).

Tale ultima circostanza, univoca e concordante con le altre sopra riepilogate, avvalora la presunzione che Segen – se non direttamente responsabile dell'inquinamento - alla data dell'adozione dell'ordinanza impugnata ancora gestiva la discarica, con conseguente applicazione dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 252/2006 che dispone: *Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242 [...] il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve [...] attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242.*

Coerentemente pertanto il Comune ha individuato nella società ricorrente il soggetto al quale legittimamente ordinare lo smaltimento del percolato presente sul sito della *ex* discarica comunale.

Il ricorso pertanto è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Segen S.p.a. al pagamento, in favore del Comune di Castellafiume, delle spese processuali che liquida in €2.000,00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Maria Colagrande

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO